

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 4 dicembre 2019

Elenco dei ricorsi e delle cause pregiudiziali esaminate

Ricorso per inadempimento art. 258 TFUE

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-668/19 COMM.UE C/ITALIA (ART. 258 TFUE)	PCM-DAGL MIN. AMBIENTE	<u>Acque reflue urbane</u> Ricorso promosso dalla Commissione UE, contro la Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 258 TFUE, volto a far accertare la violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008 concernente il trattamento delle acque reflue urbane
C-744/19 COMM.UE C/ITALIA (ART. 258 TFUE)	PCM-DAGL MIN. SALUTE MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. AMBIENTE	<u>Radiazioni ionizzanti</u> Ricorso promosso dalla Commissione UE, contro la Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 258 TFUE, volto a far accertare la violazione degli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 106 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Cause pregiudiziali sollevate da giudice nazionale

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-608/19 ITALIA CONSIGLIO DI STATO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. LAVORO E POL. SOCIALI</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Aiuti di Stato - Aiuti de minimis - Soglia massima di ammissione - Riduzione del finanziamento - Rinuncia a contributi pregressi</u> Interpretazione degli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>». (<i>Dubbio se l'impresa, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile, in virtu' del cumulo con pregressi contributi possa chiedere l'adozione di misure idonee a consentire il rientro nella quota, quali la riduzione del finanziamento o la rinuncia al pregresso contributo, sino all'effettiva erogazione del contributo richiesto</i>).</p>
<p>C-617/19 TAR LAZIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>ARERA</p>	<p><u>Direttiva ETS</u> - Interpretazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, con particolare riferimento all'esatta identificazione delle nozioni di "impianto" e di "collegamento tecnico" ivi contenute (<i>Dubbio sulla possibilità o meno di dar luogo, in caso di cessione della fonte di produzione energetica, allo scomputo delle emissioni dal sistema ETS a carico del soggetto cedente</i>).</p>
<p>C-640/19 ITALIA TAR LAZIO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. POL. AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>MIN. ECONOMIA E</p>	<p><u>Quote latte</u> Interpretazione dei Regolamenti nn. 856/1984, relativo all'organizzazione comune nei mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 1, 2 e 3), 3950/1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 1 e 2, comma 1); 1788/2003, che stabilisce un</p>

	FINANZE AGEA	<p>prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 1, comma 1 (“Finalità”) e 5 (“Definizioni”)) e 1234/07, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (artt 55 (“Regimi di quote”), 64 (“Prelievo sulle eccedenze”) e 65 (“Definizioni”))</p> <p><i>(Dubbio se il latte destinato alla produzione di formaggi DOP da esportarsi extra UE sia da computarsi nel calcolo delle quote e dei relativi quantitativi nazionali di riferimento. Nel caso di risposta affermativa, dubbio sulla validità della normativa nazionale nella parte in cui include e non esclude dal computo delle quote i quantitativi di latte destinato alla produzione DOP per l'export extra UE. Nel caso di risposta negativa, dubbio sulla legittimità delle fonti euro-unitarie con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all'art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all'art. 4 di quest'ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell'esportazione extra UE)</i></p>
--	-----------------------------------	---

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-428/19 UNGHERIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. LAVORO E POL. SOCIALI</p> <p>ART</p>	<p><u>Distacco dei lavoratori</u> Interpretazione dell'art. 1 della Direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della stessa e con gli articoli 285 e 299 del Codice del lavoro. <i>(Dubbio sull'applicazione della citata Direttiva al trasporto internazionale di merci e sulla possibilità che la violazione della stessa e della normativa di uno SM (Francia) sul salario minimo possa essere invocata dai lavoratori di un altro SM (Ungheria) nei confronti dei datori di lavoro residenti nel medesimo SM ed in un procedimento promosso dinanzi ai giudici nazionali. Dubbio infine sulla possibilità che una Direttiva non trasposta nel diritto nazionale possa comportare obblighi a carico di un privato e costituire, pertanto, da sola la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell'ambito di una causa intentata dinanzi a un giudice nazionale).</i> Interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. <i>(Dubbio se sia in contrasto con il regolamento una prassi in base alla quale, in caso di un risparmio determinato in funzione della distanza percorsa e del consumo di carburante, il datore di lavoro corrisponde al conducente di un mezzo di trasporto, un'indennità che non rientra nel salario)</i></p>

<p style="text-align: center;">Cause riunite C-542 GERMANIA e C-661/19 AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>ENAC</p> <p>AUT. REGOLAZIONE TRASPORTI</p>	<p><u>Compensazione pecuniaria</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. <i>(Dubbio se ai fini della determinazione della compensazione debba essere presa in considerazione la distanza complessiva percorsa ovvero solo quella relativa alla seconda tratta di un collegamento aereo con scalo, oggetto di un'unica prenotazione, nei casi in cui il ritardo accumulato è riferibile solo a quest'ultima parte).</i></p>
<p style="text-align: center;">C-544/19 BULGARIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI</p>	<p><u>Pagamento in contanti</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 63 TFUE in materia di libera circolazione di capitali, della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione al principio di proporzionalità dei reati e delle pene <i>(Dubbio sulla validità della normativa nazionale che impone restrizioni ai pagamenti in contanti senza considerazione del motivo del pagamento e della persona che lo effettua)</i></p>
<p style="text-align: center;">C-545/19 PORTOGALLO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG. ENTRATE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AG. DOGANE E MONOPOLI</p>	<p><u>Organismi di investimento collettivo</u></p> <p>Interpretazione degli artt. 63, relativo alla libera circolazione di capitali, 56 relativo alla libera prestazione di servizi e 18, relativo al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, TFUE <i>(Dubbio sulla validità della normativa nazionale che applica una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli organismi di investimento collettivo con sede in altro stato membro dell'U.E. mentre gli organismi di investimento collettivo residenti possono beneficiare di un'esenzione della</i></p>

		<i>ritenuta alla fonte su tali redditi)</i>
C-600/19 SPAGNA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA AGCM ABI	<p align="center"><u>Clausole abusive</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. <i>(Dubbio se sia conforme al diritto UE una normativa nazionale volta ad escludere la possibilità per il giudice che, nella fase in cui ha disposto l'esecuzione, non abbia rilevato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola, di vagliare successivamente d'ufficio la citata clausola, nemmeno quando nell'ambito del controllo svolto inizialmente non sia stata espressa alcuna considerazione quanto alla validità della clausola esaminata. Dubbio altresì sulla conformità di una normativa nazionale che contempla un effetto preclusivo a causa del quale si impedisce al consumatore di eccepire successivamente ad una certa fase dell'esecuzione, più specificamente l'incidente di opposizione, il carattere abusivo di un'altra clausola nel medesimo procedimento e perfino in un successivo giudizio di cognizione .</i></p>
Cause riunite C-632 e C-633/19 BELGIO	PCM - AFF. REGIONALI E AUTONOMIE PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE ISTAT BANCA D'ITALIA ABI	<p align="center"><u>Dazi antidumping.</u></p> <p>Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese per possibile violazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da</p>

		parte di paesi non membri della Comunità europea .
C-673/19 PAESI BASSI	MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO	<u>Direttiva rimpatri</u> Interpretazione della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, artt. 3 (“Definizioni”), 4 (“Disposizioni più favorevoli”), 6 (“Decisione di rimpatrio”) e 15 (“Trattenimento”) (<i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una disposizione del diritto nazionale che preveda che cittadini di paesi terzi che godano di una protezione internazionale in un altro Stato membro possano essere trattenuti, senza la previa adozione di una decisione di rimpatrio, per garantirne la partenza per lo stato membro nel quale godono di un valido status di rifugiato o di protezione sussidiaria</i>)
C-674/19 LITUANIA	MIN. SALUTE MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE (FINANZE) AGCM AG. DOGANE E MONOPOLI	<u>Accise sul tabacco e nomenclatura tariffaria.</u> Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; interpretazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e interpretazione delle disposizioni della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all'allegato I della tariffa doganale comune. (<i>Dubbio se il tabacco per narghilè in fase di importazione debba essere considerato come tabacco da fumo e soggetto ad</i>

		<i>accise nella sua interezza, vale a dire, in tutti i suoi componenti, o se il solo tabacco contenuto nel prodotto sia soggetto ad accise)</i>
--	--	---